

# Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **1** gennaio 2015

## SOMMARIO

### **L**egislazione

Regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014

### **G**iurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015, causa C-498/14 PPU

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2015, causa C-30/14

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015, causa C-537/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015, causa C-529/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2015, causa C-417/13


### **Avvertenza:**

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>  
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>  
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) alla voce "Servizio novità"

può leggersi anche in



*Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :*

FAX Ced 06 6883400  
[ced.cassazione@giustizia.it](mailto:ced.cassazione@giustizia.it)

Redazione:

*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore  
Valeria Piccone - selezione documenti  
Gianna Cicco - raccolta materiali  
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

---

*Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione*

**R**egolamento (UE) **2015/138** del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 24 del 30 gennaio 2015, pag 1*

---

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
9 gennaio 2015

**«Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d'urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - sottrazione di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 11, paragrafi 7 e 8»**

Nella causa **C-498/14 PPU**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, nel procedimento

David Bradbrooke contro Anna Aleksandrowicz

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un'autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all'affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
15 gennaio 2015

**«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Banca dati non tutelata né dal diritto d'autore né dal diritto sui generis - Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati»**

Nella causa **C-30/14**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 17 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2014, nel procedimento

Ryanair Ltd contro PR Aviation BV

LA CORTE  
dichiara

*La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev'essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d'autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all'utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)  
15 gennaio 2015

**«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»**

Nella causa **C-537/13**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell'articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 7 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

Birutė Šiba contro Arūnas Devėnas

LA CORTE  
dichiara

*La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.*

*Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell'importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall'altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
21 gennaio 2015

**«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 - Differenza di trattamento fondata sull'età - Funzione pubblica - Regime pensionistico - Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età»**

Nella causa C-529/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 16 settembre 2013, pervenuta in cancelleria l'8 ottobre 2013, nel procedimento

Georg Felber contro Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

LA CORTE  
dichiara

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
28 gennaio 2015

**«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull'età - Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento»**

Nella causa C-417/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 27 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013, nel procedimento

ÖBB Personenverkehr AG contro Gotthard Starjakob

LA CORTE  
dichiara

1) Il diritto dell'Unione, segnatamente gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età.

2) Il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che intende porre fine a una discriminazione fondata sull'età, non deve necessariamente consentire a un dipendente, per il quale i periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età non siano stati computati nel calcolo del suo avanzamento di carriera, di ottenere una compensazione finanziaria corrispondente al versamento della differenza tra la retribuzione che egli avrebbe ottenuto in assenza di una tale discriminazione e quella che ha effettivamente ottenuto. Tuttavia, in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e finché non venga attuato un sistema che sopprima la discriminazione fondata sull'età in maniera

conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il ripristino della parità di trattamento comporta la concessione, ai dipendenti che hanno acquisito esperienza, almeno in parte, prima del compimento del diciottesimo anno di età, dei medesimi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un'esperienza della medesima natura e di analogo durata, per quanto riguarda il computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma altresì l'avanzamento negli scatti retributivi.

3) Il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale preveda, ai fini del computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, un obbligo di cooperazione in forza del quale il dipendente è tenuto a fornire al suo datore di lavoro le prove relative a tali periodi. Tuttavia, non costituisce un abuso di diritto la circostanza che un dipendente rifiuti di cooperare ai fini dell'applicazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una discriminazione fondata sull'età, contraria alla direttiva 2000/78, né la sua azione diretta a ottenere un versamento volto a ristabilire la parità di trattamento rispetto ai dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un'esperienza della medesima natura e di durata analoga alla sua.

4) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, esso non osta a che un termine nazionale di prescrizione di diritti fondati sull'ordinamento giuridico dell'Unione inizi a decorrere prima della pronuncia di una sentenza della Corte che definisce chiaramente la situazione giuridica in materia.





---

**Corte Suprema di Cassazione**  
Centro Elettronico di Documentazione  
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  
00193 - Roma